



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e Coordinamento 2*

Prot. n. 16505 055.11.2023

del 10 agosto 2023

Oggetto: Richiesta parere su risoluzione dei contratti [REDACTED]
[REDACTED]

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità
Rif. nota n.35600 dell'8 agosto 2023

Con la nota in epigrafe citata, codesto Dipartimento sottopone all'esame di questo Ufficio la questione relativa alla possibilità che la Società [REDACTED] faccia valere la causa di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art.1463 del Codice civile senza che tale possibilità sia prevista nell'articolato del contratto stipulato con la Regione siciliana.

Orbene, la norma contenuta nell'art.1463 del Codice civile che prevede appunto la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è disposizione che *ex lege* integra non solo i contratti stipulati tra privati ma anche quelli soggetti alla normativa dei contratti pubblici. Pertanto la parte privata può, sempre che ne sussistano le condizioni, farla valere anche se tale diritto non è espressamente previsto dall'articolato del contratto stipulato con la P.A. o dal capitolato.

Ovviamente sarà onere dell'Amministrazione valutare preventivamente se ne sussistano effettivamente i requisiti, se le cause dell'impossibilità siano obiettive ed assolute se le stesse siano in qualche modo imputabili al contraente e di conseguenza rivolgersi al giudice competente per tutelare il pubblico interesse.



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e Coordinamento 2*

A tale proposito appare utile richiamare quanto espresso nella sentenza della Sezione seconda – del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n.02491/2023 (allegato n.9 alla richiesta di parere) circa “i basilari principi di interpretazione del contratto” che “impongono di interpretare le clausole dell’accordo attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art.163 Codice Civile), circa l’alea contrattuale assunta dall’aggiudicataria, e del relativo rischio di impresa, ed infine dell’obbligo di proseguire nel servizio oltre la scadenza originariamente prevista e sino alla individuazione del nuovo aggiudicatario.

Nelle considerazioni sopra esposte l’avviso dello scrivente ufficio.

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Dirigente
F.to Guida

L’Avvocato Generale
F.to Bologna